



ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Determinazione Generica

DATA	03/04/2023
REG. GEN. N.	48

OGGETTO: ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DI POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE NEL SETTORE GIOVANILE (SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' TERRITORIALI A FAVORE DI PRE-ADOLESCENTI, ADOLESCENTI E GIOVANI) PER IL PERIODO LUGLIO 2023 – GIUGNO 2025 (CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ALTRI DUE ANNI), AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017 E SS.MM.II. (CODICE DEL TERZO SETTORE) E DELLA LEGGE 241/1990 – CIG: ZF739335B2 - CUP: B19G22003430002 – AVVIO COPROGETTAZIONE CON LA COOPERATIVA LA BANDA AMMESSA ALLA SECONDA FASE DELLA PROCEDURA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATE le seguenti norme di legge e disposizioni:

a) **La Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”** che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati e che, in particolare:

- all'art.1, comma 5, dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i soggetti del Terzo Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali;
- all'art. 5, commi 2 e 3, prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;

- all'art. 6, comma 2, lettera a) attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore.

b) **L'art. 7 del D.P.C.M. 30.03.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328)**, il quale prevede che al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi - i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi.

c) **L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241** che dispone che all'attribuzione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari più in generale da enti pubblici e privati sia esercitata nella forma del procedimento amministrativo, come tale, sottoposta a regole di trasparenza e di imparzialità.

d) **Le "Linee guida per l'affidamento di servizi a Enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali"** emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 secondo le quali la co-progettazione: si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale; trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale.

e) **La Legge Regionale n. 3/2008 "Governare della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario"** con particolare riferimento agli artt. 3, 18, 19 e 20 che riconosce i soggetti del Terzo Settore quali attori del sistema che partecipano alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie.

f) **La D.G.R. Lombardia n. IX/1353 del 2011 "Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del Terzo Settore nell'ambito dei servizi alla persona e alla Comunità"** che propone ai Comuni lombardi le linee di indirizzo per la gestione, sperimentazione e promozione dei servizi alla persona con le reti del privato sociale, recependo il patrimonio di esperienza presente e attivo sul proprio territorio e il valore dell'attività esercitata dai soggetti del Terzo Settore quali gestori di unità di offerta, erogatori di servizi alla persona e promotori di attività innovative. La D.G.R. in particolare indica la co-progettazione tra gli strumenti per disciplinare in maniera unitaria i rapporti tra pubblica amministrazione e Terzo Settore.

g) **La D.G.R. Lombardia n. 12884/2011** che approva il documento "Indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione fra Comune e soggetti del Terzo Settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali". La D.G.R. valuta infatti che il carattere innovativo della procedura attivata risponde all'esigenza di stimolare l'innovazione e la diversificazione dei modelli organizzativi e delle forme di erogazione dei servizi di promozione del benessere comunitario, nonché di stimolare la crescita qualitativa e la capacità di offerta delle organizzazioni afferenti al Terzo Settore in modo che possano sempre più efficacemente concorrere alla realizzazione degli interventi di promozione, prevenzione e tutela sociale del territorio.

h) **Il D.lgs. 117 del 03.07.2017 (c.d. Codice del Terzo Settore)**, il quale, nell'ambito del TITOLO VII "*dei rapporti con gli enti pubblici*", prevede all'art. 55 che: "*1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.*

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. *La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma 2. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo Settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner".*

a) **Il parere espresso dalla commissione speciale del Consiglio di Stato numero affare 01382/2018 del 26.07.2018** rilasciato a seguito di richiesta formulata in tal senso dall'ANAC con nota prot. n. 59638 del 6 luglio 2018 in ordine alla normativa applicabile agli affidamenti di servizi sociali, alla luce delle disposizioni del D.lgs. n. 50 del 2016, come modificato dal D.lgs. n. 56 del 2017, e del D.lgs. n. 117 del 2017, nel quale si legge: *"le direttive europee consentono agli Stati, in materia di aggiudicazione di appalti sociali, di determinare le norme procedurali applicabili fintantoché tali norme consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere in considerazione le specificità dei servizi in questione" (così gli articoli 76 della direttiva 2014/24/UE e 93 della direttiva 2014/25/UE): il diritto europeo, nella consapevolezza della peculiarità del settore, più di altri legato alle tradizioni culturali di ogni Paese, lascia sì in materia un significativo margine di libertà procedurale agli Stati, ferma restando, tuttavia, la doverosa applicazione della sostanza regolatoria pro-concorrenziale propria della disciplina europea (...)"*.

Più in generale, è ragionevole ritenere che le Amministrazioni debbano volta per volta motivare la scelta di ricorrere agli stilemi procedurali delineati dal Codice del Terzo Settore, in luogo dell'indizione di una ordinaria gara d'appalto. L'attivazione di una delle forme enucleate dal Codice del Terzo Settore, infatti, priva de facto le imprese profit della possibilità di affidamento del servizio e, in termini più generali, determina una sostanziale segregazione del mercato: in ossequio ai principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, pertanto, l'Amministrazione dovrà puntualmente indicare e documentare la ricorrenza, nella concreta vicenda, degli specifici profili che sostengono, motivano e giustificano il ricorso a procedure che tagliano fuori ex ante gli operatori economici tesi a perseguire un profitto.

L'Amministrazione dovrà, in particolare, evidenziare la maggiore idoneità di tali procedure a soddisfare i bisogni lato sensu "sociali" ricorrenti nella fattispecie, alla luce dei principi di adeguatezza, proporzionalità ed efficacia ed in comparazione con gli esiti che verosimilmente produrrebbe l'alternativa del ricorso al mercato.

(...) il ricorso alle procedure di cui al Codice del Terzo Settore deve essere volta per volta specificamente motivato quale riflesso operativo del preminente valore "sociale" dell'affidamento, in diretta connessione con i principi sottesi al considerando 114 della direttiva 2014/24/UE ed all'analogo considerando n. 120 della direttiva 2014/25/UE, secondo cui "I contratti per servizi alla persona al di sopra di tale soglia dovrebbero essere improntati alla trasparenza, a livello di Unione. In ragione dell'importanza del contesto culturale e della sensibilità di tali servizi, gli Stati membri dovrebbero godere di un'ampia discrezionalità così da organizzare la scelta dei fornitori di servizi nel modo che considerano più adeguato".

b) **La Sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020** secondo la quale il succitato art. 55 rappresenta *"una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost., realizzando per la prima volta in termini generali una vera e propria proceduralizzazione dell'azione sussidiaria – strutturando e ampliando una prospettiva che era già stata prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale, nell'art. 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e quindi dall'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 - 4 - marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328.*

L'art. 55 del Codice del Terzo Settore, infatti, pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare, «nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona», il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore nella programmazione, nella progettazione e nell'organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività di interesse generale definiti dall'art. 5 del medesimo Codice del Terzo Settore".

La chiave di volta di un nuovo rapporto collaborativo con i soggetti pubblici è dunque riconosciuta nella specifica attitudine degli Enti del Terzo Settore a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell'interesse generale.

“Gli Enti del Terzo Settore, in quanto rappresentativi della “società solidale”, del resto, spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell’ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un’importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della “società del bisogno”.

Si instaura, in questi termini, tra i soggetti pubblici e gli Enti del Terzo Settore, in forza dell’art. 55, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la «co-programmazione», la «co-progettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di «accreditamento») si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico,” Il modello configurato dall’art. 55 Codice del Terzo Settore, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico.

c) **La legge 11 settembre 2020 n. 120** di conversione con modificazioni del DL 16.07.2010 n. 76 (cd. Decreto semplificazioni) che ha introdotto diverse modifiche al codice dei contratti alcune delle quali sono finalizzate a coordinare l’applicazione del codice dei contratti stesso con quello del Terzo Settore; si fa in particolare riferimento agli art. 30 recante principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni, all’art. 59 relativo alle procedure di aggiudicazione e all’art. 140 in ordine alla disciplina di settore per l’affidamento dei servizi sociali.

d) **Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021**, con il quale vengono adottate le “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni e enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D Lgs 117/2017 (codice del Terzo Settore), con le quali viene fornito un quadro di analisi finalizzato a supportare gli enti pubblici nella concreta applicazione degli artt. 55 -57 del codice del Terzo Settore, nonché viene puntualmente definita la distinzione tra rapporti collaborativi con gli enti del Terzo Settore e l’affidamento di appalti e concessioni di servizi. In particolare il suddetto decreto definisce un procedimento amministrativo da seguire in corso di co-progettazione, quale “metodologia ordinaria” per l’attivazione di rapporti collaborativi con il Terzo Settore riferito a specifici progetti di servizio o di intervento.

e) **Le Linee Guida ANAC n. 17**, recanti «Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali» Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022, da cui si evince quanto segue: Ai sensi dell’articolo l’articolo 30, comma 8, del codice dei contratti pubblici, sono estranee all’applicazione del codice medesimo, anche se realizzate a titolo oneroso: a) le forme di co-programmazione attivate con organismi del Terzo settore previste dall’articolo 55 del CTS realizzate secondo le modalità ivi previste; b) le forme di co-progettazione attivate con organismi del Terzo settore previste dall’articolo 55 del CTS e realizzate secondo le modalità ivi previste; c) le convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le imprese di promozione sociale previste dall’articolo 56 del CTS e stipulate secondo le modalità ivi previste.

Le ipotesi indicate al punto 2.1 sono disciplinate dalle disposizioni del CTS e della legislazione speciale vigente in materia. Per la realizzazione di forme di co-programmazione e co-progettazione con enti del Terzo settore e la sottoscrizione di convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le imprese di promozione sociale, si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Le amministrazioni possono far riferimento alle indicazioni contenute nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31/3/2021 avente ad oggetto Le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli articoli 55-57 del CTS.

Per lo svolgimento dei servizi sociali, ivi compresi quelli individuati nell’allegato IX del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, infatti, possono decidere di ricorrere a forme di co-programmazione e/o di co-progettazione, qualora ritengano opportuno organizzare gli stessi avvalendosi della collaborazione degli Enti del terzo settore oppure di sottoscrivere convenzioni con gli Organismi individuati dall’articolo 56 del codice del Terzo settore (di seguito CTS). La scelta tra le varie alternative possibili è effettuata dalle amministrazioni in considerazione della natura del servizio da svolgere, delle finalità e degli obiettivi da perseguire, delle modalità di organizzazione delle attività e della possibilità/opportunità, da un lato, di coinvolgere attivamente gli operatori del settore nelle diverse fasi del

procedimento di realizzazione del servizio e, dall'altro, di prevedere la compartecipazione dell'amministrazione allo svolgimento dello stesso.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 24/11/2022 ad oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER AVVIO PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE CON SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA GESTIONE DI POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE NEL SETTORE GIOVANILE (SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA' TERRITORIALI A FAVORE DI PRE-ADOLESCENTI, ADOLESCENTI E GIOVANI) PER IL PERIODO LUGLIO 2023 – GIUGNO 2025 (CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ALTRI DUE ANNI), AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017 E SS.MM.II. (CODICE DEL TERZO SETTORE) E DELLA LEGGE 241/1990", con cui il Comune di Cardano al Campo stabilisce di utilizzare lo strumento della co-progettazione per individuare Enti del Terzo Settore, che operano nell'ambito dei servizi e degli interventi socio-educativi a favore di pre/adolescenti, adolescenti e giovani, al fine di individuare un soggetto partner che abbia i requisiti generali e di capacità tecnico-professionale richiesti e che manifesti la disponibilità:

- alla coprogettazione e alla co-gestione di un programma di interventi, iniziative e azioni sociali, educative, ricreative nonché di attività di educazione e animazione territoriale rivolte a pre-adolescenti, adolescenti e giovani, anche mediante utilizzo e gestione dello "Spazio Z", in Via Carreggia , 2 , nonché di interventi finalizzati al presidio e contrasto delle vulnerabilità generate dalle condizioni restrittive e dall'isolamento dei ragazzi e delle ragazze nel periodo di pandemia da Covid 19;
- alla coprogettazione e alla co-gestione di interventi educativi di contrasto alla dispersione scolastica e alla devianza giovanile;
- alla coprogettazione e alla co-gestione di attività innovative e sperimentali di educativa territoriale e animazione di comunità.
- alla compartecipazione economica e strumentale del progetto realizzativo.

CONSIDERATO che le finalità e gli obiettivi ivi declinati sono coerenti ai seguenti atti emanati da questa Amministrazione Comunale nell'ambito delle politiche sociali, educative nel settore giovanile;

VERIFICATO quanto segue:

- a) il quadro degli obiettivi e dei risultati attesi al fine di giustificare l'effettiva opportunità di affidare a un soggetto terzo la gestione di un servizio pubblico,
- b) la natura dell'affidamento del servizio a un soggetto del Terzo Settore che garantisca l'identità e il valore "pubblico" del servizio;
- c) la reale sussistenza delle capacità organizzative, tecniche delle risorse umane ed economiche - del soggetto co-progettante;
- d) la congruità economica dell'affidamento in ragione delle risorse necessarie per lo svolgimento delle prestazioni richieste, che non potranno essere superiori a quelle che l'ente pubblico impiegherebbe per intervenire direttamente con i medesimi risultati.

CONSIDERATO che il budget complessivo per la co-progettazione messo a disposizione dal Comune di Cardano al Campo, a titolo di compensazione degli oneri derivanti dalla gestione dei progetti oggetto della co-progettazione e della successiva co-gestione, è pari ad **Euro 57.000,00 annui**, per il periodo luglio 2023- giugno 2025. Al termine del primo biennio e, previa valutazione dello sviluppo e degli esiti della co-progettazione, la partnership potrà essere rinnovata per ulteriori due anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, mettendo a disposizione per tale ulteriore periodo un importo annuo pari ad € 57.000,00;

RITENUTO opportuno che l'Ente del Terzo settore individuato sia tenuto a prevedere una quota di cofinanziamento pari almeno al 5% delle risorse comunali, per ciascuna annualità;

VISTA la propria determinazione SP n. 335 del 28.12.2022 con la quale si è proceduto all'indizione di un'istruttoria pubblica rivolta ad Enti del Terzo Settore che operano nell'ambito dei servizi e degli interventi socio-educativi a favore dei giovani, al fine di individuare un soggetto partner che abbia i requisiti generali e di capacità tecnico- professionale richiesti dal presente avviso e che manifesti la disponibilità;

DATO ATTO che:

- Il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato nella data del 09.02.2023, ore 12.00;
- Con proprio provvedimento n. 13 in data 15.02.2023 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute;
- L'istruttoria pubblica ha avuto regolare svolgimento, come risulta dall'allegato verbale al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
 - Verbale n. 1 e relativo allegato (griglia delle valutazioni) in data 20.03.2023;
- La Cooperativa La Banda Coop. Soc. a R.L. ONLUS di Busto Arsizio è stata ammessa alla seconda fase della coprogettazione.

CONSIDERATO che, in attesa dell'esito positivo delle verifiche e dei controlli sui requisiti richiesti per contrattare con la pubblica amministrazione, il risultato definitivo sarà formalizzato successivamente, si procede, come prevede l'art. 13 del citato avviso di indizione di istruttoria pubblica per la co-progettazione, con la convocazione di tavoli specifici, rimandando, per i motivi sopra citati, la stipula di convenzione a cui andrà allegato il progetto definitivo e l'assunzione di impegni di spesa;

RICHIAMATI:

- la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il triennio 2023-2025, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 09.03.2023;
- il piano esecutivo di gestione finanziario approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 13.03.2023;

DATO ATTO di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione Legge 190/2012;

DATO ATTO che saranno assolti gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

ACCERTATO, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 9 del 09.12.2021 di attribuzione incarico di responsabile del Settore Servizi alla Persona;

D E T E R M I N A

1. Di richiamare integralmente, nel presente dispositivo, la premessa narrativa del presente atto.
2. Di approvare gli allegati dell'istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione per la gestione di politiche sociali ed educative nel settore giovanile (servizi educativi e attività territoriali a favore di pre-adolescenti, adolescenti e giovani) per il periodo luglio 2023-giugno 2025 (con possibilità di rinnovo per altri due anni), ai sensi dell'art. 55 del D.LGS. n. 117/2017 e SS.MM.II. (Codice del Terzo Settore) e della Legge 241/1990 – CIG: ZF739335B2 - CUP: B19G22003430002, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale:
 - Verbale n. 1 e relativo allegato (griglia delle valutazioni) in data 20.03.2023.

3. Di dare atto che la Cooperativa LaBanda Coop. Soc. a R.L. ONLUS di Busto Arsizio è stata ammessa alla seconda fase della coprogettazione.
4. Di avviare, come prevede l'art. 13 dell'avviso di indizione di istruttoria pubblica, la co-progettazione attraverso la convocazione di tavoli di lavoro specifici con i responsabili tecnici della cooperativa selezionata, ossia La Banda di Busto Arsizio, i referenti del settore Servi alla persona del Comune di Cardano al Campo ed eventuali figure tecniche di supporto ai referenti comunali, per concludersi con la stipula della apposita convenzione e acquisizione del progetto definitivo.
5. Di dare atto che, in attesa dell'esito positivo delle verifiche e dei controlli sui requisiti richiesti per contrattare con la pubblica amministrazione, il risultato definitivo sarà formalizzato successivamente con la stipula di convenzione con allegato il progetto definitivo e l'assunzione dei relativi impegni di spesa.
6. Di dare atto, inoltre, dell'osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
7. Di trasmettere la presente determinazione a:
 - LA BANDA Cooperativa Sociale ONLUS a R.L. – P.IVA 02681900128 – Sede legale Via Tonale, 17 – 21052 – Busto Arsizio (VA), per opportuna conoscenza.
 - All'Ufficio Segreteria, per opportuna conoscenza.
8. Di pubblicare il presente provvedimento:
 - all'Albo Pretorio on line;
 - sul sito comunale - Amministrazione Trasparente – sezione 9 “Provvedimenti” e sezione 11 “Bandi di gara e contratti”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA
Dott.ssa Cristina De Alberti

(Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate).

